Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. **818.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 239, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di centoquaranta complessivamente per l'intero corso di studi ».

Art. 2.

L'art. 400, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La durata del corso è stabilita in 3 anni. Sono ammessi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di quarantadue suddivisi nei tre anni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. **819.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 18, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente insegnamento complementare:

statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1981, n. **820.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, per l'indirizzo antico, è aggiunto l'insegnamento complementare di « storia della civiltà e della tradizione classica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 110

AVVISI DI RETTIFICA

(Decreti-legge 22 dicembre 1981, n. 788, n. 789 e n. 791)

Nel sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente la disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, dove è scritto: «... *della* legge 14 maggio 1981, n. 219», leggasi: «... *dalla* legge 14 maggio 1981, *n. 219*».

Nell'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, dove è scritto: «... decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito, *con modificazioni*, nella legge ...», leggasi: «... decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito nella legge ...».

Nel primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, concernente disposizioni in materia previdenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, dove è scritto: «I contributi base e di adeguamento *giornaliero* ...», leggasi: «I contributi base e di adeguamento *giornalieri* ...»; nell'ultimo comma dello stesso art. 3 dove è scritto: «... legge *16* settembre 1981, n. 537», leggasi: «... legge *26* settembre 1981, n. 537».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), rinnovato a seguito delle elezioni amministrative dell'8 giugno 1980 il precario equilibrio creatosi tra le diverse forze politiche è ben presto sfociato in una situazione di tensione che ha portato, in data 31 agosto 1981, alle dimissioni del sindaco.

Diffidato più volte a provvedere alla elezione del nuovo sindaco, dal prefetto di Napoli, il consiglio comunale infruttuosamente si riuniva nelle sedute dell'8 e 15 ottobre 1981.

Il prefetto di Napoli pertanto, con decreto regolarmente notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 13 e 20 novembre 1981, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con l'espressa diffida a provvedere all'elezione del sindaco pena l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi nei giorni 13 e 20 novembre 1981 davano peraltro esito negativo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenuta necessaria ed urgente l'adozione delle eccezionali misure previste dal su menzionato art. 323 del testo unico del 1915 citato, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nominando al contempo un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad eleggere il sindaco.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Romeo Miraglia Del Giudice.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romeo Miraglia Del Giudice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(105)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1981.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1982 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1982, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	25	5	5
Alessandria	30	15	75
Ancona	50	30	20
Aosta	3	3	3
L'Aquila	50	2	2
Arezzo	40	50	35
Ascoli Piceno	25	10	1
Asti	15	4	60
Avellino	1	—	—
Bari	10	3	3
Belluno	30	30	40
Benevento	10	3	5
Bergamo	10	5	15
Bologna	16	20	200
Bolzano	5	3	7
Brescia	5	2	30
Brindisi	3	3	3
Cagliari	15	2	8
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	—	5
Caserta	10	—	—
Catania	25	2	5
Catanzaro	15	—	—
Chieti	30	5	20
Como	25	20	15
Cosenza	20	—	10
Cremona	30	10	110
Cuneo	12	5	60
Enna	6	3	3
Ferrara	60	60	15
Firenze	20	25	90
Foggia	5	1	—
Forlì	12	5	5
Frosinone	85	10	5
Genova	20	3	80
Gorizia	10	55	75
Grosseto	30	50	60
Imperia	12	4	18
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	5	70
Latina	30	60	3
Lecce	6	3	4
Livorno	15	25	10
Lucca	50	40	40
Macerata	60	20	25
Mantova	15	30	45
Carrara	15	7	30
Matera	6	4	6
Messina	8	3	5
Milano	40	20	40
Modena	10	5	10
Napoli	10	1	—
Novara	20	20	180
Nuoro	10	—	5
Oristano	5	1	5
Padova	20	95	35
Palermo	10	10	2
Parma	50	15	40
Pavia	30	15	150
Perugia	60	25	60
Pesaro	5	5	5
Pescara	60	10	5
Piacenza	20	20	80
Pisa	20	45	8
Pistoia	25	15	25
Pordenone	60	60	90
Potenza	5	5	5
Ragusa	10	2	4
Ravenna	8	20	50
Reggio Calabria	20	—	5
Reggio Emilia	25	20	60
Rieti	60	10	5
Roma	200	120	80
Rovigo	40	60	40
Salerno	10	—	5
Sassari	2	—	15
Savona	18	4	26
Siena	40	40	50
Siracusa	6	1	1
Sondrio	10	2	3
Taranto	5	3	3
Teramo	50	5	2
Terni	70	40	36
Torino	12	5	70
Trapani	—	6	10
Trento	50	20	150
Treviso	40	60	110
Trieste	3	11	5
Udine	120	100	420
Varese	50	35	50
Venezia	25	45	65
Vercelli	20	10	80
Verona	80	35	70
Vicenza	60	70	180
Viterbo	60	110	4
Totale	2.602	1.791	3.735

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(108)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 dicembre 1981.

Proroga al 31 dicembre 1982 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1980, concernente la proroga al 31 dicembre 1981 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente ai Paesi Terzi;

Ritenuta l'opportunità di mantenere il regime dell'autorizzazione ministeriale per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Articolo unico

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1982 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(109)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 luglio 1981, n. **821.**

Assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, ottantanove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue per l'immissione in ruolo di dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 12 della legge 25 ottobre 1977, n. 808: Università di Ancona: facoltà di medicina e chirurgia: istituto di genetica medica: uno; Università di Bari: facoltà di economia e commercio: istituto di politica economica finanziaria: uno; facoltà di ingegneria: istituto di geologia applicata e geotecnica: uno; Università di Firenze: facoltà di scienze politiche: istituto di sociologia: uno; facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica urologica: uno; istituto di farmacologia e tossicologia: uno; facoltà di architettura: istituto di elementi di composizione III: uno; istituto di urbanistica: uno; facoltà di agraria: istituto di meccanica agraria: uno; Università di Genova: facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica pediatrica (per la cattedra di malattie infettive): uno; istituto di clinica otorinolaringoiatrica: uno; facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: istituto di scienze fisiche: uno; orto botanico: uno; Università di Modena: facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica otorinolaringoiatrica: uno; istituto di clinica pediatrica: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: istituto di fisica: due; Università di Napoli: prima facoltà di medicina e chirurgia: istituto di patologia generale: uno; istituto di psicologia: uno; clinica dermatologica: uno; clinica medica: uno; clinica pediatrica: quattro; istituto di medicina preventiva dei lavori e psicotecnica: uno; seconda facoltà di medicina e chirurgia: istituto di patologia chirurgica: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: istituto di chimica organica: uno; facoltà di ingegneria: istituto di tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra: uno; istituto di tecnica delle costruzioni: uno; Università di Padova: centro di calcolo (sezione didattico scientifica): due; facoltà di scienze politiche: istituto di scienze politiche: uno; facoltà di lettere e filosofia: istituto di archeologia: tre; istituto di storia delle religioni: due; centro per ricerche di filosofia medioevale: uno; facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica pediatrica: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: istituto di biologia animale: uno; istituto di chimica organica: quattro; facoltà di ingegneria: istituto di costruzioni marittime: uno; istituto di elettrotecnica ed elettronica: uno; istituto di idraulica e costruzioni idrauliche: uno; Università di Palermo: facoltà di economia e commercio: istituto di centro di calcolo per la ricerca scientifica: uno; istituto di statistica: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e

naturali: istituto di chimica generale: uno; facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica oculistica: uno; istituto di clinica odontoiatrica: due; istituto di clinica ortopedica: tre; facoltà di ingegneria: istituto di impianti nucleari: uno; istituto di idraulica: uno; facoltà di agraria: istituto di entomologia agraria: uno; Università di Pisa: facoltà di scienze politiche: istituto di studi storico-politici: tre; facoltà di lettere e filosofia: istituto di scienze geografiche: due; facoltà di ingegneria: istituto di chimica industriale ed applicata: uno; istituto di meccanica applicata e costruzioni macchine: uno; istituto di elettronica e radiocontrolli: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: orto botanico: uno; istituto di fisica: uno; istituto di geologia e paleontologia: uno; istituto e museo di antropologia e paleontologia umana: uno; facoltà di medicina e chirurgia: clinica medica generale e terapia medica I: due; facoltà di agraria: istituto di agronomia: uno; istituto di coltivazioni arboree: uno; istituto di economia agraria ed estimo: uno; istituto di orticoltura e floricoltura: uno; Università di Siena: facoltà di medicina e chirurgia: istituto di farmacologia: uno; Università di Torino: facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica medica generale e terapia medica: uno; facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: istituto di chimica organica: uno; museo di zoologia sistematica: uno; facoltà di medicina veterinaria: istituto di zootecnica generale: uno; Politecnico di Milano: facoltà di ingegneria: istituto di chimica industriale: uno; istituto di ingegneria nucleare: due; Politecnico di Torino: facoltà di ingegneria: istituto di scienza delle costruzioni: uno; facoltà di architettura: istituto di programmazione territoriale e progettazione: due.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 113

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3535/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3536/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3537/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di peperoni, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3538/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3539/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1982).

Regolamento (CEE) n. 3540/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1982).

Regolamento (CEE) n. 3541/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1982).

Regolamento (CEE) n. 3542/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1982).

Regolamento (CEE) n. 3543/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3544/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1982).

Pubblicati nel n. L 360 *del* 15 *dicembre* 1981.

(344/C)

Regolamento (CEE) n. 3545/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981-31 ottobre 1982, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3546/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981-31 ottobre 1982, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3547/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981-31 ottobre 1982, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 3548/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981-31 ottobre 1982, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3549/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 3550/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 3551/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3552/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3553/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3554/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3555/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 02.06 B I a) 7 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3556/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 11.02 D V della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3557/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 48.07 D della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3558/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3559/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 85.15 A III b) 2 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3560/81 della commissione, del 9 dicembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3561/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3562/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3563/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, relativo alla cessione di carni bovine destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3564/81 della commissione, del 10 dicembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 356 *dell'11 dicembre* 1981.

(345/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale e dichiarazioni presentate dall'Italia (rettifica).

Nel comunicato concernente l'entrata in vigore della convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) e le dichiarazioni presentate dall'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1982, dove è scritto: « Conformemente all'art. 27 (2), la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 24 gennaio *1981* », leggasi: « Conformemente all'art. 27 (2), la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 24 gennaio *1982* ».

(120)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Novara

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 la strada provinciale « Borgomanero » - strada statale n. 32 che si diparte dalla strada statale n. 142 (in Borgomanero) attraverso gli abitati di Maggiate Inferiore, Gattico e Comignago e si collega con la strada statale n. 32, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 32/Dir «Ticinese» ed avrà una estesa complessiva di km 10 + 331.

In conseguenza di tale classifica la strada statale n. 32/Dir « Ticinese » avrà i seguenti caposaldi d'itinerario: Innesto con la strada statale n. 32 al km 30 + 900 - Gattico - innesto con la strada statale n. 142 a Borgomanero al km 43 + 680.

(100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto ministeriale 28 maggio 1981 concernente, fra l'altro, lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Spes a r.l., in S. Maria a Vico.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stato rettificato il decreto ministeriale 28 maggio 1981, limitatamente al numero d'ordine 41, concernente lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia Spes a r.l. con sede in S. Maria a Vico (Caserta), costituita per rogito Castelluzzo in data 20 settembre 1964, rep. 11334, reg. soc. 83, erroneamente indicata come « Società cooperativa edilizia Spes a r.l. con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) », anzichè: « ...con sede in S. Maria a Vico (Caserta) ».

(124)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1981 riguardante la approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all'anno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 18, nelle avvertenze, al primo punto, ove è scritto: « Il presente modello *non* deve essere utilizzato... », leggasi: « Il presente modello deve essere utilizzato... »;

le pagine 19 e 20 sono sostituite dalle seguenti:

MOD. I.V.A. 11 - REGIME NORMALE *Copia per l'Ufficio*

ANNO D'IMPOSTA 1981	ARTIGIANATO Se iscritti all'albo delle Imprese Artigiane barrare la casella 8 ☐	Codice attività	Codice Fiscale	N. Partita IVA

SEZIONE 1 - DATI RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DEL SOGGETTO D'IMPOSTA

cod.		
20	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1980	.000
	Ripartire il totale acquisti e importazioni (cod. 73) nei seguenti importi:	
22	Beni strumentali (esclusi quelli indicati nella casella seguente)	.000
23	Beni strumentali per i quali è ammessa la detrazione di cui al cod. 84	.000
24	Beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi ed altri acquisti	.000
	Importazioni	
25	Indicare l'ammontare delle importazioni comprese nel cod. 73	.000
	Soggetti dispensati dagli adempimenti per operazioni esenti	
28	Se il contribuente, a partire dall'anno 1982, intende revocare o avvalersi della dispensa di cui all'art. 36 bis, deve barrare la casella 2 o 3	Rev. 2 ☐ Disp. 3 ☐
	Riservato ai contribuenti con volume d'affari non superiore a 6 milioni di lire	
29	Se il contribuente non intende avvalersi per l'anno 1982 delle disposizioni di cui all'art. 31 deve barrare la casella	6 ☐
	Riservato ai soggetti che esercitano più attività	
30	Se il contribuente intende avvalersi, a partire dall'anno 1982, dell'opzione di cui all'art. 36, deve barrare la casella	9 ☐
	Riservato ai curatori o commissari liquidatori	
32	Se la dichiarazione è presentata a norma dell'art. 74 bis, barrare la casella	1 ☐
	Riservato ai contribuenti che hanno cessato l'attività	
	Se la presente costituisce dichiarazione finale indicare la data di cessazione dell'attività	GIORNO MESE ANNO

SEZIONE 2 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE

N.	ESTREMI DEL VERSAMENTO - DATA (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO VERSATO	%	IMPORTO CREDITO/DEBITO
1				.000		.000
2				.000		.000
3				.000		.000
4				.000		.000
5				.000		.000
6				.000		.000
7				.000		.000
8				.000		.000
9				.000		.000
10				.000		.000
11				.000		.000
12				.000		.000
cod. 01	TOTALE DEI VERSAMENTI (da riportare nella sez. 5, cod. 82)			.000		

SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E CALCOLO DELL'IVA DOVUTA

cod.		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
39 bis	Operazioni non soggette all'imposta (art. 2, lett. l)	.000		
40	Operazioni imponibili distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	1	.000
40 bis		.000	2	.000
41		.000	3	.000
42		.000	6	.000
42 bis		.000	8	.000
43		.000	9	.000
44		.000	12	.000
45		.000	14	.000
45 bis		.000	15	.000
46		.000	18	.000
47		.000	35	.000
50	**TOTALI** (somma dei codici da 39bis a 47)	.000		.000
51	Operazioni non imponibili	.000		
52	Operazioni esenti (da cod. 06)	.000		
52 bis	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
53	Cessioni di beni ammortizzabili e operazioni art. 17, 3° c.	— .000		
54	**VOLUME D'AFFARI** (cod. 50+51+52+52bis−53)	.000		
55	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + o −)		segno	.000
56	**IVA DOVUTA** (cod. 50 + cod. 55 oppure cod. 50 − cod. 55)			.000
57	**RIMBORSI INFRANNUALI RICHIESTI** (art. 38 bis 3° comma)			.000

SEZIONE 4 - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI E DELLE RELATIVE IMPOSTE

cod.		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
59	Acquisti non soggetti all'imposta (art. 2, lett. l)	.000		
60	Acquisti e importazioni distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte. **Gli importi degli acquisti per i quali la detrazione è ammessa per metà devono essere indicati al 50%**	.000	1	.000
60 bis		.000	2	.000
61		.000	3	.000
62		.000	6	.000
62 bis		.000	8	.000
63		.000	9	.000
64		.000	12	.000
65		.000	14	.000
65 bis		.000	15	.000
66		.000	18	.000
68		.000	35	.000
69	**TOTALI** (somma dei codici da 59 a 68)	.000		.000
70	Acquisti e importazioni non imponibili	.000		
71	Acquisti e importazioni esenti	.000		
71 bis	Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dei terremotati	.000		
72	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
73	**TOTALE** acquisti e import. (cod. 69+70+71+71bis+72)	.000		
75	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + o −)		segno	.000
76	**TOTALE IMPOSTA** sugli acquisti e importazioni (cod. 69 + cod. 75 oppure cod. 69 − cod. 75)			.000
77	**IVA NON DETRAIBILE** (da cod. 10 ovvero da cod. 16)			— .000

SEZIONE 5 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

cod.		
58	**IVA DOVUTA E RIMBORSI INFRANNUALI** (cod. 56 + cod. 57)	.000
78	IVA ammessa in detrazione (cod. 76 − cod. 77)	.000
79	Credito risultante dalla dichiarazione 1980 non richiesto a rimborso	.000
82	Versamenti periodici (da cod. 01)	.000
83	Versamenti integrativi eseguiti nell'anno	.000
84	Detrazione 4% dell'importo riportato al cod. 23	.000
85	**TOTALE DELLE DETRAZIONI** (somma dei codici da 78 a 84)	.000

CREDITO D'IMPOSTA

cod.		
91	CREDITO d'imposta (cod. 85 − cod. 58)	.000

In relazione all'importo risultante al cod. 91 indicare:

Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	Importo da rimborsare ai sensi dell'art. 30	
92 .000	93 .000	Se è richiesta la procedura accelerata barrare la casella 7 ☐

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE. Indicare i documenti allegati alla presente dichiarazione apponendo una × nella relativa casella

Elenco Clienti [A] n. clienti	Elenco Fornitori [B] n. fornitori	Ordinativi, Fatture, Bollette Doganali [C]	Operazioni non soggette all'imposta [D]	Prospetto Agenzie di viaggio e turismo [E]

La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25 per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.

MOD. I.V.A. 11 - REGIME NORMALE — *Copia per il Servizio Meccanografico*

ANNO D'IMPOSTA 1981	ARTIGIANATO — Se iscritti all'albo delle Imprese Artigiane barrare la casella 8 ☐	Codice attività	Codice Fiscale	N. Partita IVA 0 … 0

SEZIONE 1 - DATI RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DEL SOGGETTO D'IMPOSTA

cod.		
20	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1980	.000
	Ripartire il totale acquisti e importazioni (cod. 73) nei seguenti importi:	
22	Beni strumentali (esclusi quelli indicati nella casella seguente)	.000
23	Beni strumentali per i quali è ammessa la detrazione di cui al cod. 84	.000
24	Beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi ed altri acquisti	.000
	Importazioni	
25	Indicare l'ammontare delle importazioni comprese nel cod. 73	.000
	Soggetti dispensati dagli adempimenti per operazioni esenti	
28	Se il contribuente, a partire dall'anno 1982, intende revocare o avvalersi della dispensa di cui all'art. 36 bis, deve barrare la casella 2 o 3	Rev. 2 ☐ Disp. 3 ☐
	Riservato ai contribuenti con volume d'affari non superiore a 6 milioni di lire	
29	Se il contribuente non intende avvalersi per l'anno 1982 delle disposizioni di cui all'art. 31 deve barrare la casella	6 ☐
	Riservato ai soggetti che esercitano più attività	
30	Se il contribuente intende avvalersi, a partire dall'anno 1982, dell'opzione di cui all'art. 36, deve barrare la casella	9 ☐
	Riservato ai curatori o commissari liquidatori	
32	Se la dichiarazione è presentata a norma dell'art. 74 bis, barrare la casella	1 ☐
	Riservato ai contribuenti che hanno cessato l'attività	
	Se la presente costituisce dichiarazione finale indicare la data di cessazione dell'attività	GIORNO MESE ANNO

SEZIONE 2 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE

cod.	ESTREMI DEL VERSAMENTO — DATA (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO VERSATO	%	IMPORTO CREDITO-DEBITO
1				.000		.000
2				.000		.000
3				.000		.000
4				.000		.000
5				.000		.000
6				.000		.000
7				.000		.000
8				.000		.000
9				.000		.000
10				.000		.000
11				.000		.000
12				.000		.000
01	TOTALE DEI VERSAMENTI (da riportare nella sez. 5, cod. 82)			.000		

SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E CALCOLO DELL'IVA DOVUTA

cod.		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
39 bis	Operazioni non soggette all'imposta (art. 2, lett. l)	.000		
40	Operazioni imponibili distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	1	.000
40 bis		.000	2	.000
41		.000	3	.000
41 bis		.000	6	.000
42		.000	8	.000
43		.000	9	.000
44		.000	12	.000
45		.000	14	.000
45 bis		.000	15	.000
46		.000	18	.000
47		.000	35	.000
50	TOTALI (somma dei codici da 39 bis a 47)	.000		.000
51	Operazioni non imponibili	.000		
52	Operazioni esenti (da cod. 06)	.000		
52 bis	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
53	Cessioni di beni ammortizzabili e operazioni art. 17, 3° c.	— .000		
54	VOLUME D'AFFARI (cod. 50+51+52+52bis−53)	.000		
55	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + o −)		segno	.000
56	IVA DOVUTA (cod. 50 + cod. 55 oppure cod. 50 − cod. 55)			.000
57	RIMBORSI INFRANNUALI RICHIESTI (art. 38 bis 3° comma)			.000

SEZIONE 4 - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI E DELLE RELATIVE IMPOSTE

cod.		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
59	Acquisti non soggetti all'imposta (art. 2, lett. l)	.000		
60	Acquisti e importazioni distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	1	.000
60 bis		.000	2	.000
61		.000	3	.000
61 bis		.000	6	.000
62		.000	8	.000
63	**Gli importi degli acquisti per i quali la detrazione è ammessa per metà devono essere indicati al 50%**	.000	9	.000
64		.000	12	.000
65		.000	14	.000
65 bis		.000	15	.000
66		.000	18	.000
68		.000	35	.000
69	TOTALI (somma dei codici da 59 a 68)	.000		.000
70	Acquisti e importazioni non imponibili	.000		
71	Acquisti e importazioni esenti	.000		
71 bis	Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
72	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
73	TOTALE acquisti e import. (cod. 69+70+71+71bis+72)	.000		
75	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + o −)		segno	.000
76	TOTALE IMPOSTA sugli acquisti e importazioni (cod. 69 + cod. 75 oppure cod. 69 − cod. 75)			.000
77	IVA NON DETRAIBILE (da cod. 10 ovvero da cod. 16)		—	.000

SEZIONE 5 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

cod.			
58	IVA DOVUTA E RIMBORSI INFRANNUALI (cod. 56 + cod. 57)		.000
78	IVA ammessa in detrazione (cod. 76 − cod. 77)	.000	
79	Credito risultante dalla dichiarazione 1980 non richiesto a rimborso	.000	
82	Versamenti periodici (da cod. 01)	.000	
83	Versamenti integrativi eseguiti nell'anno	.000	
84	Detrazione 4% dell'importo riportato al cod. 23	.000	
85	TOTALE DELLE DETRAZIONI (somma dei codici da 78 a 84)		.000

CREDITO D'IMPOSTA

cod.		
91	CREDITO d'imposta (cod. 85 − cod. 58)	.000

In relazione all'importo risultante al cod. 91 indicare:

Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	Importo da rimborsare ai sensi dell'art. 30	Se è richiesta la procedura accelerata barrare la casella 7 ☐
92 .000	93 .000	

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE. Indicare i documenti allegati alla presente dichiarazione apponendo una × nella relativa casella

Elenco Clienti [A] n. clienti — Elenco Fornitori [B] n. fornitori — Ordinativi, Fatture, Bollette Doganali [C] — Operazioni non soggette all'imposta [D] — Prospetto Agenzie di viaggio e turismo [E]

R

ATTENZIONE

apporre data e firma nel foglio sottostante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO — DATA DI PRESENTAZIONE (GIORNO MESE ANNO) — ESTREMI DI PROTOCOLLO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1210,050	1210,150	1209,90	1210,050	1210 —	1210,5	1209,950	1210,050	1210,050	1210,05
Dollaro canadese	1019,150	1019,150	1019,50	1019,150	1019,35	1019,15	1019,100	1019,150	1019,150	1019,15
Marco germanico	535,340	535,340	535,50	535,340	535,25	535,34	535,200	535,340	535,340	535,40
Fiorino olandese	488,120	488,120	488 —	488,120	488 —	488,12	488,150	488,120	488,120	488,15
Franco belga	31,413	31,413	31,4350	31,413	31,42	31,43	31,435	31,413	31,413	31,45
Franco francese	210,730	210,730	210,60	210,730	210,75	210,73	210,720	210,730	210,730	210,75
Lira sterlina	2317,900	2317,900	2316 —	2317,900	2316,60	2317,90	2318,100	2317,900	2317,900	2317,90
Lira irlandese	1892 —	1892 —	1892 —	1892 —	1892,45	—	1892 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese	164 —	164 —	164 —	164 —	164 —	164 —	164,030	164 —	164 —	164 —
Corona norvegese	207,830	207,830	207,90	207,830	207,87	207,83	207,900	207,830	207,830	207,85
Corona svedese	217,760	217,760	217,80	217,760	217,82	217,76	217,700	217,760	217,760	217,80
Franco svizzero	661,350	661,350	661,75	661,350	661,56	661,35	661,200	661,350	661,350	661,35
Scellino austriaco	76,416	76,416	76,45	76,416	76,42	76,41	76,445	76,416	76,416	76,40
Escudo portoghese	18,470	18,470	18,46	18,470	18,45	18,47	18,450	18,470	18,470	18,48
Peseta spagnola	12,425	12,425	12,43	12,425	12,42	12,42	12,430	12,425	12,425	12,42
Yen giapponese	5,457	5,457	5,47	5,457	5,45	5,45	5,460	5,457	5,457	5,45
E.C.U.	1308,650	1308,650	—	1308,650	—	—	1308,650	1308,650	1308,650	—

Media dei titoli dell'8 gennaio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	36,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,800
» 5,50% » » 1968-83	85,650
» 5,50% » » 1969-84	81,775
» 6% » » 1970-85	76,075
» 6% » » 1971-86	70,400
» 6% » » 1972-87	68,150
» 9% » » 1975-90	70,050
» 9% » » 1976-91	69,950
» 10% » » 1977-92	77,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	61 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,675
» » » » 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,275
» » » » 1- 5-1980/82	99,275
» » » » 1- 6-1980/82	99,350
» » » » 1- 7-1979/82	99,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,350
» » » » 1- 8-1980/82	99,425
» » » » 1-10-1979/82	99,175
» » » » 1-10-1980/82	98,975
» » » » 1-12-1980/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,200
» » » » 1-10-1980/83	99,400
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	98,625
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	96,600
» » » 12% 1- 4-1982	97,950
» » » 15% 1- 1-1983	96,150
» » » 18% 1- 7-1983	99,625
» » » 12% 1-10-1983	87,450
» » » 12% 1- 1-1984	86,225
» » » 12% 1- 4-1984	85,275
» » » 12% 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1210,250
Dollaro canadese	1019,125
Marco germanico	535,270
Fiorino olandese	488,135
Franco belga	31,424
Franco francese	210,725
Lira sterlina	2318 —
Lira irlandese	1892 —
Corona danese	164,015
Corona norvegese	207,865
Corona svedese	217,730
Franco svizzero	661,275
Scellino austriaco	76,430
Escudo portoghese	18,460
Peseta spagnola	12,427
Yen giapponese	5,458
E.C.U.	1308,650

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Lecce (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1981 alla pagina 3305 (numero redazionale 2951) si comunica che i posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Lecce sono aumentati da sette a dieci.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono riaperti per la durata di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatta salva la validità delle domande presentate nei modi e nei termini previsti dal precedente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(90)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di fisica medica, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(91)

Concorso a nove posti di bidello presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per nove posti presso l'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(94)

Concorso a due posti di ausiliario presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per due posti presso l'Università di Udine.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8, 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(95)

Elevazione, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Istituto universitario navale di Napoli di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981 alla pagina 909 (numero redazionale 621) è elevato di due unità pari a cinque posti complessivi.

(92)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 settembre 1981 la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese, è stata così costituita:

Presidente:

Cavallo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Varese.

Componenti:

Sacristani Ottavia, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Sala prof. Giovanni, primario della divisione di medicina dell'ospedale di Varese;

Meloni prof. Cesare, docente in igiene dell'Università di Pavia, presso la sede staccata di Varese;

Chiesa dott.ssa Angela, funzionario medico in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;

Lepore dott. Romeo, ufficiale sanitario del comune di Gallarate.

Segretario:

Gerosa dott.ssa Angiola, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Varese.

(39)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria vacante nella provincia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4969 in data 6 dicembre 1980 con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario addetto ai servizi di vigilanza, polizia ed ispezione veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri, bando pubblicato nei modi di legge;

Visto il proprio decreto n. 4072 in data 19 agosto 1981, pubblicato nei modi di legge con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice che ha svolto i propri lavori nei giorni 11 e 12 novembre 1981 in Cefalù;

Considerato che occorre procedere all'approvazione delle predette operazioni, della conseguente graduatoria e alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di veterinario addetto ai servizi di vigilanza ispezione e polizia veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri e conseguentemente è approvata la seguente graduatoria di merito.

1) Taravella Giuseppe	punti	45,700	su 120
2) Barreca Gioacchino	»	44,455	»
3) Calderone Eugenio	»	44,188	»
4) Galbo Giuseppe Antonio	»	43,647	»
5) Fiorini Mario Antonio	»	40,300	»
6) Intrivici Anselmo (precede per età)	»	38,000	»
7) Giofrè Francesco	»	38,000	»
8) Cavallo Rosa	»	37,040	»
9) Grasso Giovanni	»	36,333	»
10) Cipolla Giacomo	»	36,000	»

Art. 2.

Conseguentemente il dott. Taravella Giuseppe nato a Lascari il 1° agosto 1950 e domiciliato a Lascari, via G. Ducas, 82, è dichiarato vincitore del posto di veterinario addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del consorzio veterinario di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quello della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 4 dicembre 1981

Il veterinario: SAPORITO

(7490)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(12/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 11, IN COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive presso l'ospedale « S. Anna ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive presso l'ospedale « S. Anna ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale in Como.

(13/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 9 dell'11 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Toscana: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1981, n. **64.**

Indennità mensile di alloggio corrisposta al personale forestale non fruente di alloggio gratuito in case forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, è così modificato:

« Al personale indicato nel penultimo comma dell'art. 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, viene corrisposto mensilmente il rimborso del canone effettivamente pagato per l'alloggio.

Tale rimborso è liquidato dall'assessorato agricoltura e foreste su presentazione da parte degli interessati della ricevuta comprovante il pagamento del canone, previo parere di congruità dei canoni stessi espresso dall'ufficio demanio e patrimonio dell'assessorato alle finanze, all'atto della stipulazione del contratto di affitto ».

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, già finanziati con l'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, graveranno sull'istituendo cap. 21460 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati a partire dal 1982 con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 4.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente L. 15.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 21460 - (di nuova istituzione) - Rimborsi canoni affitto al personale forestale non fruente di alloggi in caserma . . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1981, n. **65.**

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito, a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire ottocentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fidejussoria comprende, altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale, è altresì, subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 faranno carico al cap 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . L. 1.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . L. 1.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 approvato con legge regionale n. 17 del 23 marzo 1981 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 5 novembre 1981, n. 65.

Garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito per la assunzione di un mutuo bancario da parte della azienda autonoma «Agraria regionale valdostana».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1981, n. **66**.

Aumento, per l'anno 1981, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 120.000.000 per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, e conseguentemente aumentato da L. 400.000.000 a L. 520.000.000 per l'anno 1981.

Art. 2.

L'onere di L. 120.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 44150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di L. 120.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 120.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 44150 - Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) . . . . L. 120.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1981, n. **67**.

Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale in Valle d'Aosta il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri della Regione è fissato nel 15 settembre di ogni anno.

I prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

Restano invariate le altre disposizioni in materia previste dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge trovano applicazione già con riferimento ai prezzi denunciati entro il 15 ottobre 1981 a valore per l'anno 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1981, n. **68**.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con l'espressione «quella spettante per il posto di titolarità», contenuta nel terzo comma dell'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, si intendeva «la retribuzione in godimento nel posto di titolarità».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato e sostituito dai seguenti commi:

« Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l'incarico.

L'indennità mensile d'incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell'indennità di cessazione dal servizio ed in qualsiasi altra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa ».

Art. 3.

All'art. 28 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è aggiunto il seguente nuovo quinto comma:

Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, ai fini della attribuzione del relativo trattamento economico, il servizio di ruolo effettivamente prestato nella qualifica di vice dirigente, è valutato nella misura dell'80 %.

Art. 4.

La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è prorogata sino al 31 dicembre 1981 ed è valida anche per la nomina a posti di nuova istituzione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1981

ANDRIONE

(21)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. **43.**

Rifinanziamento della legge regionale 1° aprile 1975, n. 26, concernente il riconoscimento dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 9 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 26, la Regione concede un contributo annuale all'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - IBRES.

Per l'esercizio 1981 il contributo è stabilito in L. 250.000.000 e la relativa spesa farà carico al cap. 570 del bilancio del corrente esercizio.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo di cui alla presente legge sarà stabilito con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 18 aprile 1978, n. 18, e la relativa spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 dicembre 1981

VERRASTRO

(22)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100820110)